



COMUNE DI CAPANNORI

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE, LA CURA E LA MANUTENZIONE CONDIVISA DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GINESE DI COMPITO

Articolo 1

Finalità

Il Comune di Capannori intende sostenere, in armonia con le previsioni dello Statuto comunale, la collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, nel rispetto del *“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”*, di seguito denominato *“Regolamento”*, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 21 dicembre 2005.

I soggetti proponenti condivideranno con l'Amministrazione la responsabilità della cura dei beni comuni urbani al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

Questo Ente, in particolare, da sempre attento alla vita associativa del territorio, intende valorizzare l'area individuata al successivo articolo 2 attraverso progetti tesi a favorire la cura e la gestione degli spazi che promuovano attività sportive, ricreative o aggregative rivolte alla cittadinanza.

Articolo 2

Oggetto della collaborazione e degli interventi

Oggetto del presente avviso è la gestione condivisa, la cura e la manutenzione del *“campo sportivo di San Ginese di Compito”* posto nella frazione di San Ginese di Compito, rappresentato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Lucca - Territorio - Catasto Terreni - Comune di Capannori, al foglio 120 all'interno dei mappali 265, 266, 267, 268, 269, 270, 270, 271 e 272 e 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 e 346 e inserito nell'elenco del patrimonio disponibile dell'Ente con codice n. 93.

La collaborazione tra cittadini attivi e l'Amministrazione, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento può prevedere diversi livelli di intensità e, nel caso specifico, si tratta di *“Gestione condivisa di spazi pubblici”*, disciplinata dall'articolo 14 del Regolamento.

Articolo 3

Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte di collaborazione

Possono presentare proposte di collaborazione nell'ambito del presente avviso pubblico le associazioni e le società sportive, i cittadini attivi e quindi, conformemente all'articolo 2 lettera c) del Regolamento, tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale che intendano attivarsi per la cura dei beni comuni urbani.

Articolo 4

Contenuti della proposta di collaborazione

La proposta di collaborazione presentata dovrà riguardare:

- 1) la realizzazione di eventi e/o attività con lo scopo di valorizzare l'area individuata nella frazione di San Ginese di Compito come luogo di promozione di attività ricreative e aggregative a favore della comunità locale;
 - 2) la gestione e la cura dell'area stessa sotto l'aspetto manutentivo, a titolo meramente esplicativo ma non esaustivo:
 - pulizia e decoro;
 - salvaguardia dell'accessibilità dell'area per renderla fruibile alla comunità locale.
- La proposta di collaborazione dovrà essere comprensiva di:
- a) attività organizzate dal soggetto proponente nell'area oggetto dell'accordo;
 - b) progetto recante l'illustrazione delle attività proposte e degli interventi manutentivi da realizzare;
 - c) cronoprogramma delle attività e degli interventi proposti;
 - d) piano economico per il rimborso delle spese.

Le modalità operative specifiche di collaborazione tra l'Amministrazione e il soggetto proponente sono comunque quelle previste dallo schema di patto di collaborazione in appendice al presente avviso, nella quale sono riportati in dettaglio gli obblighi delle rispettive parti.

Articolo 5

Misure di sostegno

La molteplicità degli eventi e la numerosa partecipazione della cittadinanza rendono necessaria una continua ed adeguata pulizia dell'area in oggetto. Questa Amministrazione, come indicato all'articolo 25 del Regolamento, non può garantire la fornitura di strumenti, attrezzature, dispositivi di protezione e materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività previste nel patto di collaborazione; pertanto si rende opportuno prevedere un sostegno economico annuale valutato in un importo massimo di € 800,00 che sarà liquidato con nota di debito.

Articolo 6

Modalità e termine per la presentazione delle proposte di collaborazione

Le proposte di collaborazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modulo allegato al presente avviso e corredato dai relativi allegati, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o, in alternativa, sottoscritto in cartaceo dal legale rappresentante e accompagnato dalla fotocopia di un documento d'identità dello stesso, in corso di validità.

Il testo del presente avviso e il relativo modulo di presentazione delle proposte di collaborazione potranno essere consultati e scaricati dal sito web del Comune di Capannori, www.comune.capannori.lu.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Le proposte di collaborazione, debitamente compilate e firmate, potranno essere presentate entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso con le seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo presso Comune di Capannori in Piazza Aldo Moro n. 1 - 55012 Capannori (LU), secondo le modalità di apertura degli uffici;
- invio per PEC all'indirizzo: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

utilizzando come oggetto la dicitura "Proposta per attivazione di un patto di collaborazione per il campo sportivo di San Ginese di Compito".

Articolo 7

Documenti da allegare alla proposta di collaborazione

I documenti da allegare alla proposta di collaborazione sono:

- 1) Copia del documento di identità del proponente o del legale rappresentante del soggetto proponente (in caso di associazione);
- 2) Curriculum sociale del soggetto proponente (associazione o altro) e curricula degli eventuali soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività;
- 3) Qualora la proposta di collaborazione preveda la partecipazione e il coinvolgimento di altri soggetti è necessario allegare la dichiarazione sottoscritta dai terzi in cui si esprime accordo rispetto alle modalità operative;
- 4) Atto costitutivo e statuto del soggetto proponente (ove trattasi di realtà associativa).

Articolo 8

Valutazione delle proposte pervenute

La commissione esaminatrice

1. Decorso il termine di presentazione delle domande, l'Amministrazione comunale provvederà alla nomina della commissione esaminatrice, la quale potrà operare anche mediante sedute telematiche.
2. La commissione esaminatrice procederà alla verifica della completezza e correttezza delle domande e alla valutazione dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente avviso.
3. Al fine di garantire la celerità del procedimento ai sensi della L.241/90, la commissione esaminatrice può richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni anche tramite posta elettronica.
4. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione comunale effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, nei tempi e modi ritenuti più efficaci, in qualunque fase del procedimento di assegnazione dei contributi e di liquidazione degli stessi.
5. La commissione, dopo aver valutato l'ammissibilità delle domande, esamina e seleziona i progetti presentati, applicando i seguenti criteri:

Griglia di valutazione

CRITERIO	PUNTEGGIO
Curriculum del soggetto proponente e degli eventuali associati	Massimo 10 punti
Coerenza dei contenuti della proposta di collaborazione rispetto all'oggetto e alla finalità del presente avviso	Massimo 20 punti
Qualità delle proposte in riferimento alle attività organizzate autonomamente dal soggetto proponente	Massimo 20 punti
Modalità di coinvolgimento e messa a disposizione degli spazi alla comunità locale e/o indicazione di forme di collaborazione con altre realtà del territorio	Massimo 25 punti
Numero di persone coinvolte nel patto di collaborazione	Massimo 10 punti
Qualità delle attività di manutenzione proposte	Massimo 5 punti
Valutazione della sostenibilità operativa delle attività proposte	Massimo 5 punti

Rete associativa del proponente (collaborazione con altre associazioni)	Massimo 5 punti
Totale punteggio massimo	Massimo 100 punti

In caso vi sia un unico soggetto proponente l'ufficio scrivente si riserva il diritto di procedere alla stipula dell'accordo a seguito della sola verifica dei requisiti di ammissibilità.

Articolo 9

Informazioni sull'avviso

1. Le eventuali informazioni sull'avviso, sulle modalità di compilazione della domanda di partecipazione possono essere richieste a:

Ufficio Nuove Cittadinanze, tel. 0583 428354, email associazionismo@comune.capannori.lu.it.

2. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Tommasi.

3. L'autorità giudiziaria competente per ogni controversia riguardante il presente avviso è il Foro di Lucca.

Articolo 10

Informativa privacy

I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all'invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento sarà possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l'indirizzo mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it. Per ogni evenienza, dubbio e richiesta di chiarimenti è a disposizione in qualità di Responsabile della Protezione Dati – RPD (ovvero DPO – data protection officer), il Dott. Andrea Marcucci, nominato con decreto sindacale n. 19 del 22/06/2020.

E-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it

PEC: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it.

Articolo 11

Clausola finale

Il Comune di Capannori si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa la presente avviso senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei soggetti che hanno inoltrato richiesta di partecipazione.



COMUNE DI CAPANNORI
(Provincia di Lucca)

**PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE, LA CURA E LA
MANUTENZIONE CONDIVISA DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GINESE DI
COMPITO**

Premesso che:

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione Italiana nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- la legge Regionale 24 luglio 2020, n. 71 “Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto.” che definisce i patti di collaborazione tra cittadini e enti pubblici;
- il Comune di Capannori, come previsto dall’art. 3 dello Statuto, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2014, esercita le proprie funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività svolte dai cittadini e dalle loro formazioni sociali;
- il Comune di Capannori, in accoglimento di tale principio, ha approvato il “Regolamento sulla Collaborazione tra cittadini e l'Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” (materiali, immateriali e digitali) con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 21.12.2015, esecutiva ai sensi di legge ;
- il Comune di Capannori e intendono definire e disciplinare a mezzo del presente accordo (di seguito definito “Patto di Collaborazione”) le modalità di collaborazione tra le medesime per la realizzazione degli interventi di seguito descritti;

Richiamato il *“Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione*

per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” (di seguito definito “Regolamento”);

Premesso inoltre che con determinazione dirigenziale n. del, a seguito di avviso pubblico, è stata accolta la manifestazione di interesse e relativa proposta di interventi presentata da con sede legale in, C.F.

Considerato che l'attività del dovrà essere garantita in via esclusiva da personale volontario che si rende disponibile per garantire la cura e la gestione del campo sportivo sopraindicato (nel caso di associazioni il personale volontario dovrà essere socio dell'associazione).

Tutto ciò premesso si stipula il seguente Patto di Collaborazione

TRA

Il Comune di Capannori, di seguito denominato “Comune”, avente sede in Piazza Aldo Moro n. 1, (C.F. 00170780464), rappresentato ai fini del presente patto da nella sua qualità di, nato/a a (...) il domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale interviene alla stipulazione del presente atto, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Capannori che rappresenta;

E

....., avente sede legale in C.F. rappresentata ai fini del presente atto dal legale rappresentante sig., di seguito denominato “Collaboratore” di seguito, congiuntamente, anche le “Parti”;

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Collaboratore per la gestione, cura e manutenzione

dei seguenti beni:

- “campo sportivo di San Ginese di Compito” posto nella frazione di San Ginese di Compito, rappresentato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Lucca - Territorio - Catasto Terreni - Comune di Capannori, al foglio 120 all'interno dei mappali 265, 266, 267, 268, 269, 270, 270, 271 e 272 e 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 e 346 e inserito nell'elenco del patrimonio disponibile dell'Ente con codice n. 93, di per complessivi mq 12000 c.ca.

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Il Collaboratore si impegna a curare e a valorizzare l'area in oggetto con il fine di rendere questo luogo punto di riferimento per le associazioni del territorio e per tutta la cittadinanza.

Il Collaboratore si impegna in prima persona e con i suoi volontari a realizzare gli impegni contenuti nel presente patto, garantendo ed eseguendo le seguenti attività:

- 1) attività organizzate autonomamente dal proponente *<le attività saranno desunte dalla proposta inoltrata dal soggetto selezionato tramite l'avviso pubblico>*;
- 2) attività organizzate da soggetti terzi in collaborazione con il soggetto proponente e l'Amministrazione Comunale secondo le modalità di cui all'articolo successivo;
- 3) la messa a disposizione dello spazio come area di pubblico accesso alla cittadinanza.

3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Collaboratore ed il Comune possono collaborare per garantire l'esercizio delle attività previste nel patto, in sicurezza, anche tramite il supporto dei rispettivi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ove richiesti per legge, per quanto di competenza. Il Collaboratore si impegna obbligatoriamente a non attuare interventi ed azioni che siano in contrasto con l'attività ordinaria dell'ente e a sottoscrivere, ove si rendesse necessario in base alle attività organizzate dallo stesso in autonomia, specifico DUVRI.

Il Collaboratore e il rappresentante del Comune verificano lo stato di

consistenza delle aree e lo trascrivono in un verbale di consegna.

Il Collaboratore dovrà comunque richiedere eventuali specifiche autorizzazioni e/o comunicazioni funzionali alle attività o iniziative da svolgere nell'area presa in consegna.

Le Parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività ;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

4. GESTIONE CONDIVISA DEL BENE

Il bene di cui trattasi è da intendersi a destinazione pubblica, pertanto il collaboratore e l'amministrazione si impegnano reciprocamente ad individuare modalità di gestione che ne garantiscano la massima accessibilità da parte della cittadinanza.

A tale fine il collaboratore ha la possibilità di promuovere attività, eventi e iniziative di varia natura, assumendosi la responsabilità delle stesse.

Al di fuori di queste attività, il Collaboratore ha la facoltà di istituire collaborazioni con soggetti terzi in forma organizzata o non organizzata, o di lasciare alla cittadinanza libero accesso all'area di cui trattasi.

In caso di necessità, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di disporre un orario settimanale di libero accesso all'area, previa comunicazione al collaboratore.

5. IMPEGNI

Il Collaboratore si impegna a:

- svolgere le attività indicate all'articolo 2 nel rispetto dei principi del Regolamento;

- Dichiarare in sede di consegna la propria intenzione o meno di utilizzare il fabbricato sito nel bene oggetto della convenzione, e, in caso, di provvedere alle volture delle utenze ritenute necessarie alla propria attività;
- eseguire quanto concordato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni eventualmente impartite dall'Amministrazione;
- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione;
- monitorare e segnalare eventuali problematiche che eventualmente possono emergere nella consistenza del bene oggetto della collaborazione e delle sue condizioni generali;
- comunicare al Comune gli eventi e le manifestazioni che dovessero realizzarsi nell'area, che non potrà in alcun modo essere gestita in regime di esclusività da parte del Collaboratore;
- garantire, attraverso la stipula di apposita Polizza Responsabilità Civile contro Terzi, la copertura assicurativa dei propri associati impegnati nelle attività previste al presente Patto;
- richiedere specifica autorizzazione al Comune per attività ulteriori non previste nel presente patto di cui costituiranno specifico addendum;

Il Comune si impegna a:

- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta ai sensi del presente Patto di Collaborazione, sui contenuti e le finalità dello stesso;
- favorire le iniziative di incontro, sportive e di socializzazione proposte dal Collaboratore che intendono valorizzare il bene stesso, l'accoglienza e l'integrazione di soggetti anche in situazione di fragilità e svantaggio;
- valutare eventuali richieste presentate dal Collaboratore inerenti l'attività oggetto del presente Patto.
- garantire la propria disponibilità per necessità tecnico-operativa richiesta dal

Collaboratore;

In particolare le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediate il coinvolgimento di altri settori e uffici dell'Amministrazione Comunale;

Il Collaboratore assume comunque la qualità di custode del bene comune per il periodo di validità dello stesso ai sensi dell'art. 2051 del C.C.

6. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, ai sensi del vigente Regolamento, sostiene la realizzazione delle attività attraverso:

- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- rimborso, fino ad un massimo di € 800,00 dei costi relativi all'acquisto o noleggio di materiali strumentali alla manutenzione del bene o di dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento dell'attività o per la stipula di polizze assicurative;
- altre forme di supporto valutate sulla base delle risorse disponibili.

7. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Il Comune si impegna ad effettuare i sopralluoghi di monitoraggio, sul perfetto funzionamento dei giochi e degli arredi, eventualmente installati nell'area.

Il Collaboratore si impegna a fornire al Comune, con cadenza semestrale, a far data dalla stipula del presente patto, una relazione illustrativa delle attività svolte, anche attraverso la compilazione di apposito modulo che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione, per le finalità di cui all'art. 31 del Regolamento.

Il Comune si impegna a pubblicare la rendicontazione ed ogni altra documentazione sul sito del Comune.

Dette attività sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003). Per tale fine, previa informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del

suddetto Regolamento il proponente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

8. DURATA

Il presente Patto avrà effetto tra le parti dal momento dell'avvenuta sottoscrizione e avrà efficacia fino al termine delle attività ivi previste per una durata di 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione.

9. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE CONTROVERSIE EMERSE DURANTE LA COLLABORAZIONE

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento qualora insorgano controversie tra le parti del Patto di Collaborazione o tra queste e terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

10. CAUSE DI RECESSO E RISOLUZIONE

E' facoltà del Comune recedere unilateralmente il rapporto senza penali, né obbligo di indennizzo o ristoro, qualora il Collaboratore effettui le attività in modo non conforme al presente Patto o al Regolamento, contravvenendo a norme di legge o ad atti aventi forza di legge.

Eventuale risoluzione anticipata può avvenire per decisione bilateralmente determinata e motivata da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da sollevare per iscritto. Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto di collaborazione in ogni momento mediante comunicazione scritta con preavviso di tre mesi.

11. RESPONSABILITÀ

Il Collaboratore è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione delle proprie attività conseguenti al presente accordo. Le responsabilità di cui al presente patto sono regolate dagli artt. 32 e 33 del Regolamento.

Il collaboratore rimane invece del tutto estraneo a ogni tipo di responsabilità derivante dall'uso o dalla frequentazione autonoma dell'area da parte di soggetti terzi, i quali sono tenuti in proprio ad attenersi alle norme di comune prudenza o, in caso di soggetti organizzati che provvedono a realizzare attività strutturate, a garantire il rispetto di eventuali adempimenti di legge.

Il Collaboratore deve presentare al Comune le coperture assicurative previste art. 8 comma f) della Legge Regionale 24 luglio 2020, n. 70.

Le prestazioni esercitate dal collaboratore non si configurano come lavoro svolto nei confronti dell'ente bensì come attività libera e gratuita per la cura del bene comune.

Capannori,

Il Collaboratore

Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Segreteria del Sindaco